

CO-PROGETTAZIONE

SCHEMA DI CONVENZIONE DI PARTENARIATO

FRA

1. COMUNE DI LOVERE, con sede legale in Lovere (BG), via G. Marconi, 19 - C.F. 81003470168, rappresentata dal sig. _____ in qualità di RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI, di seguito "Comune";

2. _____ - con sede legale in Lovere (BG) in _____, rappresentata dal sig. / dalla sig.ra _____, in qualità di _____, di seguito "Partner 1";

3. _____ - con sede legale in Lovere (BG) in _____, rappresentata dal sig. / dalla sig.ra _____, in qualità di _____, di seguito "Partner 2";

4. _____ - con sede legale in Lovere (BG) in _____, rappresentata dal sig. / dalla sig.ra _____, in qualità di _____, di seguito "Partner 3";

5, 6, 7

di seguito denominate congiuntamente "le Parti", per la **realizzazione di attività e servizi per evento "Summer school amministratori" - edizione 2025.**

Premesso che:

- per la realizzazione dell'iniziativa sopra citata il Comune ha approvato l'avviso di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del terzo settore;
- a seguito della conclusione del procedimento amministrativo relativo al suddetto avviso sono risultate ammesse alla co-progettazione le realtà associative firmatarie della presente convenzione di partenariato;

con il presente atto le Parti intendono regolare i rapporti riferibili allo svolgimento dell'iniziativa, convenendo e stipulando quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e l'allegato 1 ("Avviso di co-progettazione") costituiscono parte integrante della convenzione, che le parti dichiarano di conoscere, condividere e di approvare.

Articolo 2 - Impegni del Comune

Per lo svolgimento dell'iniziativa l'Amministrazione comunale rende disponibile:

- un dipendente dell'Area Affari Generali dell'Ente per l'eventuale supporto amministrativo per un massimo di 25 ore lavorative;
- la somma complessiva massima di € 2.500,00 da erogare ai Partner sotto forma di contributo economico. Al soggetto al quale sarà affidato lo svolgimento di almeno tre delle attività previste dall'articolo 4 dell'"Avviso di co-progettazione" sarà destinato un contributo non inferiore ad € 1.900,00.

Articolo 3 - Impegni dei Partner

Il partner 1 si impegna alla realizzazione delle attività _____, di cui all'allegato 1).

Il partner 2 si impegna alla realizzazione delle attività _____, di cui all'allegato 1).

Il partner 3 si impegna alla realizzazione delle attività _____, di cui all'allegato 1).

I Partner si impegnano inoltre, previo accordo, a svolgere tutte le eventuali ulteriori attività funzionali ed accessorie alla realizzazione dell'iniziativa che, sebbene non espressamente dettagliate nella presente convenzione e nell'allegato, risultino dovute secondo criteri di correttezza e buona fede. In caso di disaccordo sull'individuazione della/e parte/i preposte deciderà il Responsabile dell'Area Affari Generali.

I partner si impegnano altresì al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, ed alla presentazione della dichiarazione relativa al proprio conto corrente dedicato sul quale verrà disposto l'accreditto del contributo spettante.

Nel caso in cui uno o più dei partner dovesse rinunciare allo svolgimento dell'attività assegnata di cui all'allegato 1 della convenzione, l'attività verrà riassegnata ad altro partner firmatario della convenzione, mediante autonomo ed insindacabile decisione del Responsabile dell'Area Affari Generali dell'Ente, previa consultazione con tutti i partner sottoscrittori.

Articolo 4 - Durata della convenzione

La convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione sino al trentesimo giorno successivo all'ultimo di svolgimento dell'iniziativa.

Articolo 5 - Erogazione del contributo

Il contributo stanziato dal Comune verrà erogato ai partner nella seguente misura entro 60 giorni successivi all'ultimo giorno di svolgimento dell'iniziativa:

€ _____ al partner 1;

€ _____ al partner 2;

€ _____ al partner 3;

...

...

previa verifica dei seguenti aspetti da parte del Responsabile dell'Area Affari Generali dell'Ente:

- a) corretto e completo espletamento delle attività di competenza;
- b) ricezione della rendicontazione delle spese vive effettivamente sostenute dal partner per ciascuna delle attività di spettanza, entro 60 giorni dall'ultimo di giorno di svolgimento dell'iniziativa; per spese effettivamente sostenute si intendono le spese per le quali il partner è in grado di esibire la ricevuta / fattura di acquisto e la relativa quietanza di pagamento. Nel caso di spese di personale interno dedicato al progetto, dovrà essere fornita copia del cedolino paga o altri documenti di valore probatorio equivalente: su ogni attestazione di pagamento dovrà essere apposto il timbro dell'associazione, sigla del legale rappresentante, nome del progetto, ore lavorate sul progetto nel mese di riferimento e quota imputata sul progetto;
- c) ricezione di una relazione sintetica attestante l'attività svolta;
- d) avvenuta presentazione della dichiarazione del conto corrente dedicato;
- e) avvenuta presentazione della dichiarazione ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'articolo 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- f) assenza di segnalazioni e/o lamentele da parte di terzi circa lo svolgimento dell'iniziativa imputabili ad uno o più dei partner.

Nel caso in cui uno o più dei suddetti aspetti di verifica risultasse irregolare il Comune si riserva di non procedere all'erogazione del contributo, ovvero alla proporzionale riduzione dello stesso, a

proprio ed insindacabile giudizio del Responsabile dell'Area Affari Generali dell'Ente. Nel caso di sussistenza di posizione debitaria da parte del partner verso il Comune il contributo spettante verrà trattenuto dal Comune a compensazione della posizione debitaria sino al limite massimo del contributo stesso. Al contributo verrà applicata la ritenuta del 4% nei casi previsti dalla vigente normativa.

Articolo 6 - Risarcimento danni

Nel caso di danni e/o contestazioni collegate allo svolgimento dell'iniziativa oggetto della convenzione, le cui cause sono oggettivamente imputabili all'operato dei partner, e nel casi in cui ricorra la situazione di cui all'ultimo capoverso del precedente articolo 3 (tre), il Comune si riserva di richiedere, per quanto di competenza di ciascun partner, il risarcimento per un importo da stabilirsi da parte del Responsabile dell'Area Affari Generali dell'Ente, al massimo sino all'entità del contributo assegnato al singolo partner.

La richiesta sarà inviata in forma scritta alla casella pec del partner.

Avverso la richiesta risarcitoria il partner potrà presentare degli elementi difensivi entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della pec e saranno valutate dal Responsabile dell'Area Affari Generali e dal Segretario comunale dell'Ente.

Articolo 7 - Variazione e revisione della convenzione

I contenuti della convenzione potranno essere variati senza bisogno di ulteriori adempimenti amministrativi, unicamente nel caso di riassegnazione agli altri partner, da parte del Responsabile dell'Area Affari Generali, delle attività cui all'allegato 1), in caso di inadempienza e/o negligenza o rinuncia da parte del partner inizialmente competente;

Eventuali variazioni o revisioni della convenzione, richiesti dal Comune o dai partner richiederanno la preventiva e formale approvazione da parte di tutti i partner sottoscrittori la convenzione e l'approvazione del nuovo schema di convenzione da parte della Giunta comunale del Comune.

Articolo 8 - Recesso e cause di forza maggiore

Il recesso della convenzione da parte dei partner potrà avvenire previa presentazione di apposita comunicazione scritta alla casella pec dell'Ente al massimo entro il termine di 10 giorni antecedenti il giorno di inizio dell'iniziativa. Il recesso è immediato ed irrevocabile e potrebbe determinare l'applicazione di quanto previsto al precedente articolo 6.

Il recesso della convenzione potrà essere insindacabilmente richiesto dal Comune in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta alla casella pec dei partner, con effetto immediato ed irrevocabile.

In questo caso il Comune si impegna ad erogare ai partner il contributo spettante, sino all'importo massimo assegnato a ciascuno di essi, limitatamente alle spese effettivamente sostenute.

In caso di sopravvenuta impossibilità allo svolgimento dell'iniziativa oggetto della convenzione per sopravvenute cause indipendenti dalla propria volontà (ad esempio avverse condizioni meteo, emergenze sanitarie, ecc.), il Comune si riserva di recedere dalla Convenzione mediante comunicazione scritta alla casella pec dei partner, con effetto immediato ed irrevocabile.

In questo caso il Comune si impegna ad erogare ai partner il contributo spettante, sino all'importo massimo assegnato a ciascuno di essi, limitatamente alle spese effettivamente sostenute.

Articolo 9 - Codice di comportamento

I partner dichiarano di conoscere e di rispettare quanto previsto dal "Codice di comportamento del personale" pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <https://comune.lovere.bg.it/area-download/category/157-amministrazione-trasparente-codice-disciplinare>

Articolo 10 - Rinvio e controversie

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione le Parti fanno speciale riferimento alle disposizioni di legge in materia stabilendo, di comune accordo, che qualsiasi controversia dovesse sorgere nell'applicazione della presente convenzione sarà decisa dal competente foro di

Bergamo.

Articolo 11 - Registrazione della convenzione ed imposte

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. n. 105 del 03/08/2018.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. Tutte le eventuali spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico dei Partner.

Articolo 12 - Trattamento dei dati

Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento delle attività connesse all'esecuzione della presente convenzione agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione della presente convenzione, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per la finalità di esecuzione della presente convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti.

Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente accordo.

Lovere,

Per il Comune di Lovere

Partner 1 – _____

Partner 2 – _____

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

Il Presidente

Il Presidente

Partner 3 – _____

Il Presidente

SCHEMA CONVENZIONE